

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 19 febbraio 2002, prot. n. 1998/1.3.17

*Attività di comunicazione promosse dal Comune di ... in periodo elettorale. Parere.*

Con nota n. 2383 del 4 febbraio u.s., codesto Comune ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla possibilità di svolgere una serie di manifestazioni e di attività di comunicazione nel periodo antecedente allo svolgimento delle elezioni amministrative. Inoltre, ha chiesto di conoscere le modalità con le quali gli amministratori possono intervenire alle suddette manifestazioni.

Si premette anzitutto che l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, citato da codesto Comune con riferimento al divieto di propaganda istituzionale in periodo elettorale, è stato implicitamente abrogato dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, il quale al primo comma prevede che: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Con circolare diramata ai comuni interessati dalle precedenti elezioni amministrative, questo Servizio ha già avuto modo di chiarire le principali problematiche connesse al divieto contemplato dalla disposizione testé riportata; pertanto, se ne trasmette una copia in allegato, precisando che un'analogia circolare verrà diramata agli enti interessati dalle prossime elezioni, non appena verrà fissata la data delle stesse.

Venendo ora alle iniziative programmate da codesto Comune, sembra trattarsi in tutti i casi di attività già tempo programmate, e pertanto, come chiarito nella nota allegata, estranee al divieto di comunicazione istituzionale.

Tuttavia, non si può escludere che lo svolgersi ripetuto di manifestazioni nel periodo precedente alle elezioni, anche se da lungo tempo programmate - oltre che motivate da finalità sociali o culturali - possa configurare una violazione del divieto in questione, soprattutto laddove alle manifestazioni stesse partecipino gli amministratori del Comune. Infatti, vi è in tal caso il rischio che venga meno il requisito dell'impersonalità, e che le manifestazioni assumano un carattere promozionale dell'immagine dell'ente.

Al riguardo, e rispondendo nel contempo al secondo quesito, si richiama quanto precisato dal Ministero dell'Interno e riportato nella circolare allegata, con riferimento ai doveri di equilibrio e correttezza degli amministratori: "... nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate".